

(N. 1024)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DI ROCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1955

Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge riguarda i sottufficiali e le guardie di Pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio durante il periodo bellico e negli anni del dopoguerra. La maggior parte di essi ha prestato o presta tuttora la propria opera per un periodo ininterrotto che oscilla dai 15 ai 20 anni, raggiungendo o sfiorando i limiti di età per il collocamento a riposo.

All'atto del richiamo ai termini della legge 1° settembre 1940, n. 1373, il trattamento economico degli stessi fu sottoposto a notevoli limitazioni, quali l'esclusione degli scatti paga e la non utilità ai fini della pensione del nuovo servizio. Il rapporto di servizio, regolato con carattere di provvisorietà nella previsione errata di breve durata del conflitto, si è protratto molto più del previsto e sostanzialmente con gli stessi oneri del personale effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Parlamento ha già considerato la situazione particolare di tale personale e, su iniziativa dello stesso Ministero dell'interno, ha approvato la legge 9 aprile 1953, n. 305, con la quale fu valutato utile ai fini della pensione il servizio prestato in qualità di trattenuto o richiamato.

Analoga valutazione ai fini della pensione per il servizio prestato fu disposta a favore del personale richiamato o trattenuto delle Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri rispettivamente con la legge 15 luglio 1950, n. 594, articolo 3-ter e con la legge 29 marzo 1951, n. 210, articolo 7.

Nell'applicazione della legge 9 aprile 1953, n. 305, si è però verificata una difficoltà di interpretazione che l'ha resa praticamente in gran parte inoperante.

La Corte dei conti, chiamata ad apporre il suo visto ai decreti di concessione della pensione predisposti dall'Amministrazione dell'interno, non ha ritenuto tali decreti giuridicamente fondati e li ha respinti, rilevando che l'articolo 277, lettera b), del regolamento interno della Pubblica sicurezza, secondo il quale gli agenti possono essere collocati a riposo d'autorità col diritto al trattamento di quiescenza dopo un periodo minimo di servizio di anni 14 mesi 6 e giorni 1, è applicabile soltanto per il personale effettivo, occorrendo per il personale richiamato o trattenuto, un minimo di 20 anni di servizio utile a pensione. Che l'intenzione della legge, e in particolare del Ministero dell'interno che l'aveva presentata,

fosse diversa, può desumersi chiaramente dalla circolare ministeriale n. 800/9811, B, 64/87267 dell'8 giugno 1953 nella quale è detto che il « provvedimento interessa coloro che per effetto di tale valutazione vengono a raggiungere il minimo degli anni di servizio, 14 anni 6 mesi e 1 giorno, per acquistare il diritto al trattamento di quiescenza ».

L'Amministrazione dell'interno si è naturalmente conformata all'interpretazione della Corte dei conti, che è formalmente ineccepibile.

Si rende necessario perciò un provvedimento legislativo che integri la legge 9 aprile 1953, n. 305, e venga incontro alle legittime e umane esigenze dei sottufficiali e guardie di Pubblica sicurezza richiamati trattenuti che già sono stati o stanno per essere congedati, dopo aver servito la Patria per molti anni e aver raggiunto una età non idonea per altra sistemazione nella vita civile o nel pubblico impiego.

Va inoltre rilevato che il Parlamento ha già approvato recentemente un analogo provvedimento per i sottufficiali e militari della Guardia di finanza richiamati (articolo 11 del disegno di legge n. 1141, atto Camera, e n. 878, atto Senato), concedendo il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino a raggiungere il minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.

Si è perciò già determinato un orientamento legislativo che, per evidenti ragioni di equità e per il criterio equiparativo che deve ispirare la legislazione concernente i vari Corpi di polizia, non può non applicarsi anche nei riguardi del personale richiamato o trattenuto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per tali ragioni viene presentato questo disegno di legge inteso a concedere al personale che è già stato collocato a riposo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 305, o sarà collocato a riposo nel futuro e che abbia compiuto 14 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio, il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione per il personale non effettivo.

Il secondo comma dell'articolo 1 ha lo scopo di evitare possibili difficoltà per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni degli agenti richiamati o trattenuti, nel caso di matrimonio contratto non in periodo di servizio e perciò senza la prescritta autorizzazione ministeriale.

L'articolo 2 tende a normalizzare, solo ai fini della pensione, la parità di trattamento tra il predetto personale richiamato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quello richiamato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, per quanto concerne gli scatti triennali degli stipendi o paghe, espressamente negati dalla informale legge fascista 1° settembre 1940, n. 1373. In proposito occorre ricordare che le disposizioni in vigore prescrivono la parità di trattamento a tutti gli appartenenti ai vari Corpi di polizia e da modellarsi, *ope legis*, in ogni momento e circostanza a quello fruito dai militari dell'Arma dei carabinieri (cfr. articolo 13 del decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, e articolo 327 del regio decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1629).

Con l'articolo 3 si indica la fonte per provvedere alla spesa derivante dall'applicazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto 14 anni, 6 mesi e un giorno di servizio, è concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.

La reversibilità delle pensioni al predetto personale è regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

## Art. 2.

A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266, riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955 alla voce « stipendi, paghe, assegni vari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.